



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 481/2020

Roma, 20 aprile 2020

Circolare n. 51/2020

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP

e, p.c. agli Ordini TSRM e PSTRP di  
Ancona/AP/FM/MC  
Bari/TA/BAT  
Frosinone  
Genova/IM/SV  
Milano/CO/LC/LO/MB/SO  
Novara/VCO  
Palermo  
Perugia/TR  
Roma  
Siena  
Trieste/GO/PN/UD  
Venezia/PD

ai Componenti del Comitato centrale

**Oggetto: Istituzione Gruppo di lavoro per la gestione delle procedure di iscrizione agli albi e agli elenchi speciali a esaurimento della professione sanitaria di Fisioterapista – Iscrizioni agli albi e agli elenchi speciali a esaurimento di cui al [DM 13 marzo 2018](#) e al [DM 9 agosto 2019](#).**

Gentili Presidenti,

vi informiamo della costituzione del gruppo di lavoro che, su proposta unitaria delle Commissioni d'albo dei Fisioterapisti, il Comitato centrale ha ritenuto indispensabile istituire per la gestione delle importanti criticità che caratterizzano le domande di iscrizione agli albi e agli elenchi speciali a esaurimento della professione sanitaria di Fisioterapista:

- [lettera istituzione gruppo di lavoro Fisioterapisti](#).

In termini più generali, si coglie l'occasione per comunicare quanto segue:

- le domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui all'art. 1 del [DM 9 agosto 2019](#) vanno valutate dalle Commissioni di albo, perché sono elenchi speciali a esaurimento con una professione sanitaria di riferimento. Fanno eccezione i MFT di cui all'art. 5 dello stesso DM, per i quali, non avendo una professione sanitaria di riferimento, quindi la relativa Commissione di albo, è stato previsto che a valutarle siano i rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative;



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

- lo stesso titolo non può consentire sia l'iscrizione all'albo di una professione sanitaria che all'elenco speciale a esaurimento avente una diversa professione sanitaria di riferimento;
- la prossima settimana dovremmo essere in grado di inviare le linee guida proposte da ANEP e nel frattempo valutate dall'Ufficio legale della FNO; saranno un valido supporto alle Commissioni di albo degli Educatori professionali per la valutazione delle domande di iscrizione all'albo e all'elenco speciale a esaurimento.

Cordiali saluti.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux